

Comune di Rocca San Felice

Provincia di Avellino

Piano Urbanistico Comunale

Legge Regionale n.16 del 22.12.2004

Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011

PROTOCOLLO

VISTI

APPROVAZIONE

ADOZIONE

Progetto urbanistico: arch. Giovanni Maggino
collaborazione: Ing. Angela Di Leo

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmine Forgiere

Studio agronomico: dr. agr. Franco Solazzo
Studio geologico: dr. geol. Michele Sisto
Zonizzazione acustica: ing. Giovanni Polestra

Il Sindaco
Ing. Guido Cipriano

Rapporto ambientale: ing. Vito del Buono

aggiornamento elaborazione: 03.12.2020

Gara Polestra

Elaborato:

Relazione Studio Acustico Preliminare

P.U.C.

Studio acustico PRELIMINARE



ACU_01

Premessa

1. Introduzione: il rumore ambientale e l'inquinamento acustico
2. Quadro normativo di riferimento
3. Definizioni specifiche
 - 3.1 Definizioni delle classi acustiche
 - 3.2 Fasce territoriali di pertinenza acustica
4. Indicazioni di approccio metodologico alla classificazione acustica del territorio comunale
5. Analisi preliminare della classificazione acustica del territorio
5. Conclusioni

PREMESSA

A seguito di incarico ricevuto, il sottoscritto tecnico competente in acustica ing. Giovanni Polestra (tecnico competente in acustica iscritto con Decreto Dirigenziale Regione Campania n° 1396 del 19/12/2007 nell'elenco dei professionisti della Regione Campania Settore Tutela dell'Ambiente per lo svolgimento di tecnico competente in Acustica Ambientale con numero di riferimento 649/07, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 26/10/1995 n° 447 art. 2, commi 6 e 7, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA al n. 8872 dal 10/12/2018), residente in Contrada Carcatondo n. 36 83045 Calitri (AV) ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1159, redige la seguente relazione acustica preliminare con lo scopo di illustrare brevemente quali saranno i principi normativi e la metodologia operativa alla base del redigendo piano di zonizzazione acustica di Rocca San Felice (AV).

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, rientra nell'ampio panorama dei piani di competenza urbanistici (P.U.C.) e scaturisce dall'esigenza di dare una risposta concreta al problema dell'inquinamento acustico.

L'obiettivo del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rocca San Felice è quello di:

- 1. individuare i massimi livelli ammissibili di rumorosità relativi al territorio comunale;*
- 2. confrontarli con i limiti tabellati espressi all'interno delle leggi di riferimento;*
- 3. definire gli obiettivi di risanamento dell'esistente attraverso una progettazione attenta e di prevenzione sui nuovi insediamenti anche in fase di progetto.*

1. INTRODUZIONE

Il rumore ambientale e l'inquinamento acustico

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447 del 1995 seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia. La classificazione acustica, ancorché atto dovuto dalla normativa vigente, rappresenta una opportunità per le amministrazioni locali di regolamentare l'uso del territorio, oltre che in base agli strumenti urbanistici anche sulla base dell'impatto acustico o della tutela che ciascun insediamento sia civile che produttivo o di servizi devono avere in una determinata area.

L'interesse crescente verso il miglioramento della qualità della vita ha portato a rivolgere l'attenzione verso l'esposizione al rumore ambientale oramai considerato nel quadro delle turbative dell'equilibrio ecologico come pericoloso fattore di insalubrità ambientale e, quindi, di rischio per la salute umana. Non tutte le emissioni sonore, ovviamente, sono in grado di costituire una minaccia per la salubrità dell'ambiente: solo quelle contraddistinte da particolari caratteristiche (in relazione alla loro natura, tipologia, frequenza, intensità o durata) possono oltrepassare la soglia del "disturbo". È quindi necessario effettuare una distinzione fra le comuni emissioni sonore che comportano solo un'interruzione del silenzio, il rumore, inteso come perturbazione della quiete e l'inquinamento acustico, definibile come l'insieme dei rumori prodotti in un certo contesto spaziale e temporale in grado di minare la salute di chi li percepisce e/o di compromettere l'ambiente circostante. Proprio a fronte di quest'ultimo fenomeno si è mossa la volontà del legislatore (comunitario e nazionale) per limitare l'esposizione della popolazione al rumore ambientale.

L'inquinamento da rumore è oggi uno dei problemi che condizionano in negativo la qualità della vita, dopo un lungo periodo di generale disinteresse per il problema. La classificazione acustica incide sulla destinazione d'uso del territorio in quanto lo distingue in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita. L'Amministrazione locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione l'assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

Il Piano di Zonizzazione Acustica costituisce, in tal senso, uno degli strumenti di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a mantenere le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma. Tale necessità nasce dalla circostanza che l'aumento delle emissioni sonore legate alle attività produttive e alla motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popolazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno determinato livelli di inquinamento acustico tali da far assumere al fenomeno carattere di emergenza. L'obiettivo della classificazione acustica comunque non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto di programmare un controllo delle aree critiche che emergono in fase di analisi, stabilendo modalità e competenze per gli interventi. Pertanto in armonia con la normativa di riferimento, l'obiettivo del controllo dell'inquinamento acustico è perseguito, all'interno del presente Piano, attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore e degli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale e al governo della mobilità.

2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La classificazione acustica dei territori comunali è stata inizialmente prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti del livello equivalente di intensità sonora.

Successivamente tali adempimenti sono stati previsti dalla Legge 26 Ottobre 1995, n° 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e sono stabilite le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale.

A tutt'oggi risultano emanate le seguenti norme:

- *Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi:*
 - o D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
 - o D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
 - o D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
 - o D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
 - o D.P.R. 11/12/1997 n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
 - o D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
 - o D.P.C.M. 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"
 - o D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
 - o D.P.C.M. 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
 - o D.M. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- *Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente*

- Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 “*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447*”

3 - DEFINIZIONI SPECIFICHE

Inquinamento Acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.

Valore di qualità: il valore di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo).

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p₀ è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_a^2(t)}{p_A^2} dt \right] dB(A)$$

dove $p_a(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_A è il valore della pressione sonora di riferimento già citato nel punto precedente; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq(A).T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR): $LD = LA - LR$ Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Tempo di riferimento (Tr): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di osservazione (To): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura (Tm): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

Fasce di transizione tra zone adiacenti con classi non contigue: qualora due zone adiacenti abbiano classi non contigue (Es. III e V) è possibile prevedere una fascia di transizione tra le due zone, nella quale è prevista la possibilità di un adeguamento graduale ai limiti delle due adiacenti. Tale definizione è prevista solo nella D.G.R.

Fasce di rispetto per le infrastrutture di trasporto: sono previste delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico stradale, si considerano appositi limiti; limiti ed estensione delle fasce dipendono dalla classificazione associata alle strade. Sono previste delle fasce intorno alle infrastrutture ferroviarie, dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico ferroviario, si considerano appositi limiti. Le altre sorgenti di rumore ricadenti all'interno delle fasce devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione per la zona in cui insistono.

3.1 DEFINIZIONI DELLE CLASSI ACUSTICHE

Tab. 1 - Classificazione del territorio comunale

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO	
I - Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II - Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa

	densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
III - Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV - Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V - Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI - Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prev. residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prev. industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prev. residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prev. industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 4 - Valori di attenzione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE			
		SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	Aree prev. residenziali	65	50	55	45
III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	75	60	65	55
V	Aree prev. industriali	80	65	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 5 - Valori di Qualità

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prev. residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prev. industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 6-Valori limite differenziali di immissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	+5	+3
II	Aree prev. residenziali	+5	+3
III	Aree di tipo misto	+5	+3
IV	Aree ad intensa attività umana	+5	+3
V	Aree prev. industriali	+5	+3
VI	Aree esclusivamente industriali	non si applica	non si applica

Per quanto riguarda i limiti differenziali di immissione, “essi sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi”.

Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate in classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3.2 FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA ACUSTICA

Il D.P.R. 30/04/2004, n° 142, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione. Definisce, pertanto, l'estensione delle fasce territoriali di pertinenza acustica, all'interno delle quali dovranno essere rispettati i limiti di immissione sonora, riportati nelle tabelle che seguono e riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Con il termine fascia di pertinenza si intende la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale.

Nel caso di fasce divise in 2 parti, si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura, denominata fascia A, ed una seconda più distante, denominata fascia B.

Tabella 7 - Strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA	Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	LIMITE DI IMMISSIONE			
			Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)	DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extrastrada principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Conformi alla zonizzazione acustica			
F - locale		30				

Per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella 8 - Strade esistenti e assimilabili

TIPO DI STRADA	Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	LIMITE DI IMMISSIONE			
			Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)	DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extrastrada principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (carreggiate separate)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (altre)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (carreggiate separate)		50	40	70	60
	Db (altre)		50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Conformi alla zonizzazione acustica			
F - locale		30				

Per le scuole vale solo il limite diurno

4. INDICAZIONI DI APPROCCIO METODOLOGICO ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Criteri orientativi

Scopo del Piano è quello di classificare il territorio comunale di Rocca San Felice (AV) in zone diverse ed acusticamente omogenee a cui corrispondono i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991 e dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Concorrono a definire le diverse zone sostanzialmente tre aspetti:

- 1. gli aspetti urbanistici leganti al piano regolatore generale (PRG);*
- 2. lo stato di fatto, ovvero la rumorosità ambientale esistente nel territorio;*
- 3. le scelte di programmazione del territorio espresse nel redigendo piano urbanistico (PUC).*

I limiti di zona hanno sinteticamente i seguenti scopi:

- *costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti;*
- *garantire la protezione di zone poco rumorose;*
- *promuovere il risanamento di zone eccessivamente rumorose;*
- *costituire un riferimento ed un vincolo nella pianificazione di nuove aree di sviluppo urbanistico.*

Le fasi principali nella definizione della classificazione acustica del comune di Rocca San Felice (AV) possono essere sintetizzate nel modo seguente:

1. Verifica nei dettagli dello strumento urbanistico vigente per individuare la destinazione urbanistica di ogni singola area, con la verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni d'uso effettivamente esistenti sul territorio.
2. Individuazione delle seguenti localizzazioni:
 - a) impianti industriali significativi;
 - b) case di cura, scuole, parchi o aree protette;
 - c) distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, significative dal punto di vista acustico.
3. Si analizzeranno i principali assi stradali di comunicazione e si individuerà una fascia ad esse parallela di classe III o IV che è più o meno ampia in funzione delle caratteristiche dell'infrastruttura e delle eventuali schermature al fine di determinare il decadimento dei livelli di rumore.
4. Si procederà alla individuazione delle classi I, V e VI, che in generale sono facilmente desumibili dall'analisi delle funzioni esistenti sul territorio.
5. Si acquisiranno dati acustici relativi al territorio, rilevati secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente, al fine di ottenere un preliminare orientamento di organizzazione delle aree e di valutazione della loro situazione acustica.
6. Si stimeranno in modo approssimativo i superamenti dei livelli ammessi e se ne valuterà la possibilità di ridurli. Si verificherà la situazione rispetto alle diverse tipologie di sorgenti e agli adempimenti che i loro titolari dovranno assolvere per la legge 447/95 e relativi decreti attuativi.
7. Infine si verificherà la coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il redigendo PUC al fine di derivare ed evidenziare l'eventuale necessità di adottare piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni urbanistiche di zona programmate.

5. ANALISI PRELIMINARE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Ai Comuni è fatto carico della redazione della mappa della Zonazione Acustica del territorio comunale, che deve risultare coerente alla zonizzazione urbanistica e che quindi deve costituire allegato alla formazione di ogni nuovo strumento urbanistico, il controllo del rispetto dei limiti di esposizione al rumore e di emissione del rumore, la repressione delle violazioni e la redazione dei

Piani di Risanamento Acustico, dopo aver riscontrato, in una effettiva campagna di misurazioni, le discrepanze tra i dati effettivi e quelli teorici di cui alla Zonizzazione.

Le "linee guida per la zonazione acustica in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. del 01/05/1991" emesse dalla Regione Campania opportunamente precisano che:

- in fase di redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, le microsuddivisioni devono essere limitate al massimo, facendo confluire in una stessa classe, zone acusticamente omogenee;
- l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei limiti di esposizione al rumore superiore a 5 dB(A) deve essere evitato, ovvero devono essere previste "zone di rispetto" contenute entro la zona acustica meno tutelata. Chiariscono inoltre che la classificazione delle vie di comunicazione è la seguente:
 - strade a traffico intenso, superiore a 500 autoveicoli/ora: *CLASSE IV_a*;
 - strade a traffico moderato, 50 ÷ 500 autoveicoli /ora: *CLASSE III_a*;
 - strade a traffico minimo, < 50 autoveicoli/ora: *CLASSE II_a*;
 - ferrovie, in una fascia estesa per 60 mt, su ambedue i lati della mezzeria del binario più esterno: *CLASSE IV_a*.

Allo stato attuale, in alcune parti del territorio urbanizzato di Rocca San Felice, già si manifesta una problematica di disturbo acustico, determinato dal marginale sovrapporsi di zone acustiche diverse. Il cimitero, luogo che per sua natura dovrebbe risultare esente da immissioni rumorose esterne, e che dunque, per definizione, va classificato in *CLASSE I_a* di esposizione al rumore, risulta con un lato del suo perimetro aderente alla Strada Provinciale 78, che viceversa per una fascia di almeno 50 mt dalla mezzeria della strada deve considerarsi in *CLASSE III_a*, nella quale sia il livello limite di emissione diurno, che quello notturno, è di 10 dB superiore, e dall'altro risulta anche aderente alle aree artigianali-produttive, che viceversa deve considerarsi in *CLASSE IV_a*.

A breve distanza dal cimitero, risulta presente altresì sviluppi più o meno recenti dello Stadio Comunale di Rocca San Felice da classificarsi in *CLASSE V_a* che avrebbero dovuto essere arrestati a maggiore distanza.

Di fatto il traffico stradale e le attività sportive sono attività moderate per il Comune di Rocca San Felice. Cautelativamente il P.U.C. prescrive che le aree per attrezzature pubbliche più vicine alle strade provinciali vengano utilizzate per parcheggi di quartiere e verde filtro.

Con il successivo monitoraggio ambientale, volto a verificare gli effettivi livelli del rumore ambientale, l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di controllare le emissioni rumorose che comportino l'eventuale esposizione dei recettori oltre i limiti stabiliti dalla legge per la loro classe.

Nel recente passato è emersa la problematica della rumorosità dei tratti delle strade provinciali n. 78, n. 178 e n. 217 passanti del centro abitato, dovuta al traffico che scorre a velocità medio-sostenuta.

Le onde sonore propagantisi dalle auto, avendo sostanzialmente divergenza emisferica dal piano stradale che funge da piano di riflessione, risultano potenziate verso l'alto e dunque, a parità di distanza, giungono con maggiore intensità ai recettori posti a quota più elevata che non a quelli complanari alla strada. Pertanto, benché vi sia una discreta distanza tra l'asse stradale e le zone abitate, effettivamente queste vengono raggiunte da un livello di rumore che può risultare fastidioso, soprattutto di notte.

Le attività produttive previste non risultano, in via generale, potenziali emittenti di rumori particolarmente intensi; la classe che compete alla zona è però certamente la *CLASSE IV_a* (zona di intensa attività umana per la prevalente presenza di attività commerciali/direzionali e artigianali e per la elevata densità di traffico afferente).

Nei confronti dei tessuti abitativi non dovrebbero prospettarsi particolari problemi, tenuto conto che la media densità di popolazione, di attività e di traffico in essi presenti li colloca in *CLASSE III_a*.

6. CONCLUSIONI

Da alcune prime indagini sul territorio, anche se non ancora effettuate in modo strumentale puntuale, si può asserire che il maggior contributo è dato dal rumore causato dal traffico veicolare.

In definitiva, si evidenzia che il processo di zonizzazione acustica non sarà limitato a fotografare l'esistente ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, in conseguenza di rilievi effettuati sul campo, prevederà una classificazione in base alla quale saranno attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dal rumore dell'ambiente abitativo.

La zonizzazione acustica del Comune di Rocca San Felice (AV) sarà alla base di una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo urbanistico previste dal PUC o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

